

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 394

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di pulizia dei locali degli Uffici comunali (Municipio – Delegazione Vibo Marina – Locali interni cimiteri di Vibo Centro, Triparni e Longobardi – Uffici Vigili Urbani – Biblioteca comunale – Mercato Ortofrutticolo). Periodo mesi 12 (dodici) - CIG B02BB1DED3 -

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno 19 (diciannove) del mese di settembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, in videoconferenza, ai sensi del D.L. n. 18/2020, art. 73 comma 1 e s.m.i., si sono costituiti i signori:

1) Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

2) Dott. Andrea Nocita, nato a Torino (TO), il 10/04/1979 (codice fiscale: NCTNDR79D10L219Q), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796), in qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 28 del 29/08/2024, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

3) Sig. Antonino Cardinale, nato a Messina il 24/03/1970, residente in Caltanissetta (CL), Via Giotto, n. 8 (codice fiscale: CRDNNN70C24F158H), il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di

Legale Rappresentante della Ditta “**IN LINEA**” - Società Cooperativa, con sede legale in San Cataldo (CL), Viale Della Rinascita n. 6 - e-mail: inlinea09@libero.it - pec: inlinea@pec.it - telefono n. 0934 586014 - Partita IVA n. 01823190853, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta (CL), in data 09 luglio 2009, con il numero R.E.A 100836, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla CCIAA di Caltanissetta (CL), che si trova depositato agli atti dell’Ente; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 72 del 25/01/2024, è stato approvato il progetto redatto dai dipendenti del Settore 6 con i suoi elaborati, ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 119.636,03 (euro centodiciannove milaseicentotrentasei/03) IVA compresa, per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Comunali: Municipio – Delegazione Vibo Marina – Locali interni cimiteri di Vibo Centro, Triparni e Longobardi – Uffici Vigili Urbani – Biblioteca comunale – Mercato Ortofrutticolo) per il periodo mesi 12 (dodici).

- che con la stessa determinazione n. 72 del 25/01/2024, si è stabilito, tra l’altro, di affidare il servizio anzidetto, mediante procedura aperta, da esperire sulla piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) del portale di Consip, con aggiudicazione secondo il

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

- che l'importo complessivo dell'appalto, è di €. 96.480,67 (euro novantaseimilaquattrocentottanta/67) oltre IVA al 22%, così suddiviso:

- €. 94.588,89 (euro novantaquattromilacinquecentottantotto/89) per importo a base d'asta soggetto a ribasso;

- €. 1.891,78 (euro milleottocentonovantuno/78) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che, esperita la procedura di gara, con determinazione dirigenziale del Settore 6 n° 1120 del 22/05/2024 (proposta numero 1168/2024), si è stabilito, tra l'altro:

1) di omologare gli atti della procedura espletata sul MEPA RDO N. 3950971, tra cui i verbali: n. 1 del 23/02/2024, n. 2 del 26/02/2024, n. 3 del 27/02/2024, n. 4 del 28/02/2024, n. 5 del 04/03/2024, n. 6 del 06/03/2024, dai quali risulta che la migliore offerta, è stata quella presentata dell'Operatore Economico "IN LINEA S.C.", con sede legale in Viale Della Rinascita n. 6 - 93017, San Cataldo (CL) - Partita I.V.A. n. 01823190853, che ha offerto il ribasso del 20,68%, offerta risulta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;

2) di dare atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate d'ufficio, riguardanti la verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dell'Operatore economico "IN LINEA S.C.";

3) di disporre, l'aggiudicazione dell'appalto del servizio in questione, in favore dell'impresa anzidetta, per l'importo complessivo di € 76.919,69 (euro settantaseimilanovecentodiciannove/69), oltre IVA di legge così suddiviso:

- € 75.027,91 (euro settantacinquemilaventisette/91) per importo del servizio

al netto del ribasso del 20,68%;

- € 1.891,78 (euro milleottocentonovantuno/78) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

4) di rimodulare il quadro economico post-gara;

- che, ai sensi dell'art.108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i costi relativi alla sicurezza aziendale e i costi della manodopera, sono rispettivamente pari ad € 1.600,00 e pari ad € 72.021,04;

- che la somma prevista per l'esecuzione del servizio, risulta registrata sui fondi comunali, secondo le modalità riportate nella citata determinazione dirigenziale n. 1120 del 22/05/2024;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che, con nota prot. d'ingresso n° 0024155 del 26/04/2024, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta (CL), la comunicazione antimafia per l'Operatore Economico "IN LINEA" – Società Cooperativa, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, relativa all'impresa anzidetta, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 43947738, regolare certificato DURC, valido sino al 29 settembre 2024;

- che stante l'urgenza, con verbale sottoscritto, in data 22 maggio 2024, ai

sensi dell'Allegato II.14 art. 3 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, tra il Responsabile dell'impresa "In Linea S.C.", sig. Salvatore Polizzi e il D.E.C. del servizio, ing. Giuseppe Crispino, previa autorizzazione del RUP dott. Maurizio Bardari, si è proceduto alla consegna del servizio, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto, attenendosi alle prescrizioni contenute nel CSA e nel D.Lgs. n. 36/2023, concordando che, dalla data anzidetta, decorrono i termini per dare compiuti tutti i lavori, stabiliti in giorni consecutivi 365, cosicché l'ultimazione del servizio dovrà avvenire entro il 22 maggio 2025;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, che la Società Cooperativa "In Linea", non è soggetta alla legge sui disabili in quanto, ai sensi della legge 68/1999 e DPR333/2000, la maggioranza dei lavoratori, sono soci della Cooperativa e pertanto viene esclusa dal calcolo per la determinazione della fascia di appartenenza in riferimento all'obbligo di assunzione, inoltre i lavoratori assunti tramite gara d'appalto non rientrano in tale calcolo. (Circolare n. 77 del 06.08.2001).

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Servizio 1.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, il

Capitolato Speciale e Prestazionale, ad esso allegato in formato digitale.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore ha reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli

obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, il servizio di **pulizia dei locali degli Uffici comunali (Municipio – Delegazione Vibo Marina – Locali interni cimiteri di Vibo Centro, Triparni e Longobardi – Uffici Vigili Urbani – Biblioteca comunale – Mercato Ortofrutticolo).**

ARTICOLO 5: Durata dell'appalto.

L'appalto ha la durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza 22 maggio 2024; giusto verbale di consegna del servizio, redatto in data 22 maggio 2024.

ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per l'intera durata del servizio, ammonta a complessivi € 76.919,69 (euro settantaseimilanovecento diciannove/69), oltre IVA al 22%, così suddiviso:

- € 75.027,91 (euro settantacinquemilaventisette/91) per importo del servizio al netto del ribasso del 20,68%;

- € 1.891,78 (euro milleottocentonovantuno/78) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.- A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG - B02BB1DED3 - assegnato all'intervento.

ARTICOLO 8: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, sono i seguenti:

N. conto corrente 000103824154

- Banca (o Società Poste Italiane) Unicredit S.p.a.

- Codice IBAN **IT65D0200816705000103824154**

- intestato a “In Linea Società Cooperativa “

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato, è il Sig. Antonino Cardinale, nato a Messina il 24/03/1970, codice fiscale: CRDNNN70C24F158H.

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 13 febbraio 2024, anticipata a mezzo pec e depositata agli atti.

ARTICOLO 9: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità riportate negli atti di gara ed in ottemperanza al verbale di consegna del servizio, redatto in data 22 maggio 2024.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio, saranno applicate le penalità previste nell'Articolo 21 del presente contratto.

ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13: Cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 14: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 8.216,00 (euro ottomiladuecentosedici/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 114718037, rilasciata in San Cataldo (CL), in data 25 giugno 2024 dalla compagnia Groupama Assicurazioni S.P.A., valida sino al 24 giugno 2025.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi

della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Impresa ha usufruito del beneficio della riduzione di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., poiché in possesso delle certificazioni previste dalla normativa.

ARTICOLO 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa RCT/RCO n. 50 41649RP, con allegata appendice, rilasciata in Caltanissetta (CL), in data 01 luglio 2024, dalla compagnia "SARA Assicurazioni S.P.A.", con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti

ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "salute e sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'Appaltatore è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

L'Appaltatore deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato nel servizio di pulizia, al fine di renderlo edotto

circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel Capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a presentare alla Stazione appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

L'Appaltatore è tenuto altresì, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti e degli eventuali utenti presenti durante il servizio di pulizia (art.28, comma2, lett.a del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008). A tal fine l'Appaltatore deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza.

Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e l'Appaltatore.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008, il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento con l'Appaltatore, nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'affidamento e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in

Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale dell'impresa, sita in San Cataldo (CL), Viale Della Rinascita n. 6 - e-mail: inlinea09@libero.it - pec: inlinea@pec.it - telefono n. 0934 586014

ARTICOLO 19: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 20: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 21: Penalità.

L'Appaltatore aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale e Prestazionale, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente contratto e del capitolato, l'Amministrazione dispone il seguente procedimento:

- a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del responsabile del Servizio, (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore).
- b) Diffida ad adempiere: il Comune, inoltrerà all'Appaltatore le

osservazioni e le contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali l'Appaltatore stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale lo stesso deve compiere i servizi al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per il Comune, in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di locali. Tale termine non potrà essere superiore a 24 (ventiquattro) ore per la pulizia ordinaria ed a 4 (quattro) giorni per la pulizia periodica. Entro detto termine, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.

c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del Capitolato siano disattese per cause di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dall'Amministrazione stessa, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle

disposizioni del presente contratto e del Capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- 1) penalità in ragione del 10% del corrispettivo mensile contrattuale, con riferimento al mese, ai giorni e/o alle superfici contestate, per mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida ad adempiere ovvero per non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione entro il termine di 24 (ventiquattro) ore o di 4 (quattro) giorni;
- 2) € 300,00 per la sostituzione di personale senza preventiva comunicazione alla Stazione appaltante;
- 3) € 100,00 per ogni giorno di mancata reperibilità ingiustificata del coordinatore del servizio;
- 4) € 100,00 per la mancata presenza, presso ciascun locale, per ogni litro di prodotto non conforme alle caratteristiche ecologiche indicate all'art. 20 C.S.A.;
- 5) € 1.000,00 per mancato rispetto delle norme di sicurezza, qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia;
- 6) € 100,00 per mancata consegna entro i termini dei fogli di lavoro;
- 7) € 300,00 per la mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni di cui all'allegata parte tecnica;
- 8) € 1.000,00 per mancata cristallizzazione dei pavimenti presenti nei palazzi oggetto dell'appalto;
- 9) € 1.000,00 per mancata pulizia dei vetri dei palazzi oggetto dell'appalto;
- 10) € 10,00 per mancata pulizia di ogni singolo vetro dei palazzi oggetto dell'appalto;

11) € 100,00 per mancato adempimento ad ogni singola attività giornaliera di cui al punto 1) Pulizia ordinaria dell'art. 18 del C.S.A.;

12) € 1.000,00 per mancato adempimento ad ogni singola attività giornaliera di cui al punto 2) pulizie periodiche ogni 30 giorni, dell'art. 18 del C.S.A.;

13) € 3.000,00 per mancato adempimento ad ogni singola attività giornaliera di cui al punto 2b) pulizie periodiche ogni 90 giorni, dell'art. 18 del C.S.A.;

14) € 6.000,00 per mancato adempimento ad ogni singola attività giornaliera di cui al punto 2c) pulizie di risanamento (straordinarie periodiche semestrali) dell'art. 18 del C.S.A..

N.b.: a seguito di una diffida ad adempiere e di un comprovato mancato o parziale recupero dell'inadempienza riscontrata a cui sia stata applicata una prima penalità, l'Appaltatore è comunque tenuto al compimento del servizio richiesto e non svolto (sia ordinario che straordinario), pena l'applicazione di ulteriori penalità fino a che il servizio stesso non verrà espletato in modo conforme alle norme del Capitolato. Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza dell'Appaltatore, qualora il servizio non venisse effettuato, l'Amministrazione Comunale tratterà il corrispettivo sulla base dei prezzi unitari contrattuali, delle rispettive metrature e del periodo interessato.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 22: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 23: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale e Prestazionale, allegato al presente contratto in formato digitale, approvato con determinazione dirigenziale n. 72 del 25/01/2024.

Si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente ed in particolare nella legge sulla Contabilità Generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali), in particolar modo quelle riguardanti l'igiene e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ARTICOLO 24: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i. e del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 21 pagine a

video, dandone lettura alle parti, in videoconferenza, ai sensi del D.L. n. 18/2020, art. 73, comma 1 e s.m.i., le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui lo sottoscrivono, conseguentemente, a mezzo di dispositivi digitali, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott. Andrea Nocita**

- L'APPALTATORE: **Sig. Antonino Cardinale, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. dall'uno al ventiquattro del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott. Andrea Nocita**

- L'APPALTATORE: **Sig. Antonino Cardinale, nella qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**